

□ Interrogazione n. 969

presentata in data 8 febbraio 2008

a iniziativa del Consigliere Silvetti

“Corsi di gruppo svolti presso il centro diurno di salute mentale di Ancona”

a risposta orale urgente

Premesso che da oltre due anni vengono tenuti corsi di gruppo presso il centro diurno di salute mentale di Ancona per la pratica del “metodo della salute” sotto la direzione del dott. x;

Considerato che detto metodo è in totale contrapposizione con le tradizionali terapie farmaceutiche e le prassi psicoterapeutiche e riabilitative a tal punto da sconfessare le tradizionali terapie previste in letteratura medica, le figure degli operatori ed il fondamento stesso della psichiatria;

Considerato inoltre che la diffusione di tale metodo risulta essere il fine dell’associazione “Onlus alla salute” di cui è presidente il dott. y di Foggia e vicepresidente lo stesso dott. x, che stabilmente occupa i locali del centro diurno con l’esclusione di ogni altra pratica sanitaria abitualmente sostenuta;

Valutato infine che sono numerose le denunce e le lamentele sollevate dagli operatori del centro diurno, dagli stessi pazienti e dalle loro famiglie per i metodi e la discutibile condotta dei dottori responsabili del “metodo rigenerativo della salute”;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- 1) se “il metodo alla salute” corrisponda a qualche protocollo sanitario di riferimento;
- 2) se sia vero che il dott. x sia responsabile di detto metodo rigenerativo che induce il paziente ad uno stato di dipendenza a tal punto di rifiutare il collegamento con la famiglia di origine e alle istituzioni, sociali-religiose;
- 3) se sia vera che “l’associazione ONLUS alla salute” organizzi all’interno dei locali del centro diurno sedute di gruppo in cui indistintamente vengono coinvolti coloro che sono affetti da disturbi psichiatrici, disagi sociali e stato di dipendenza e campeggi estivi all’esterno della struttura;
- 4) se è consentito l’uso dei locali del centro diurno da operatori esterni, da medici di altre aziende sanitarie;
- 5) se il dipartimento della salute mentale ha formalizzato rapporti lavorativi con il dott. y e con l’Azienda sanitaria della Regione Puglia;
- 6) se sia al corrente del fatto che tale terapia configuri in alcune su espressioni la negazione dell’individuo, la violazione dell’intimità e la violazione del decoro e della dignità della persona;
- 7) se sia opportuno istituire un’apposita commissione consiliare di indagine o provvedere ad una immediata ispezione da parte di apposito commissario interno;
- 8) se se ne ravvisi il caso di coinvolgere le autorità competenti.